

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL	
	SERVIZIO SPERIMENTALE 0-6 "A PIEDI LIBERI" DI MARANO SUL PANARO	
	PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI ALL'ADESIONE ALLA	
	MISURA PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE	
	A.E. 2025-26 – PROGRAMMA FSE+2021-2027 (D.G.R. N. 796/2025)	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 07 (sette) del mese di novembre , con la	
	presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986	
	nr. 131,	
	TRA	
	L'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n.	
	02754930366) con sede in Vignola (MO), Via Bellucci 1 rappresentata nella persona	
	del Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott. Marco Antonioli, che agisce per	
	conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Unione medesima in esecuzione del	
	Decreto del Presidente dell'Unione n. 6 del 06/08/2024, di seguito denominata	
	semplicemente "Unione"	
	E	
	Il Sig. Enrico Franzoso nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , il quale interviene nel presente	
	atto quale legale rappresentante della Associazione Musica in gioco A.P.S. con	
	sede legale in Marano sul Panaro Via Traversa N. 624, C.F. e P.I.	
	94202400365/IT03915090363, titolare e gestore del Servizio Sperimentale 0-6	
	anni "A Piedi Liberi" con sede in Marano s.P. Via Fondovalle, n. 2800 di seguito	
	denominato "E.T." (Ente titolare);	
	PREMESSO:	
	- che la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 796 del 26/05/2025,	
	ha approvato la misura per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle	
		1

	famiglie frequentanti i servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati	
	convenzionati per bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2025-2026 –	
	Programma FSE Plus 2021-2027 -, che prevede l'erogazione di risorse a Comuni e	
	Unioni di Comuni per abbattere le rette di frequenza corrisposte dalle famiglie di	
	bambini frequentanti nidi pubblici e privati convenzionati,	
	- per i servizi educativi siti nei Comuni montani la misura prevede, in	
	complementarietà con la misura "Bonus asilo nido" erogata dall'INPS,	
	l'abbattimento delle rette di frequenza fino all'esenzione, per i nuclei con ISEE pari	
	o inferiore a 40.000,00 euro,	
	- che l'ammissione al beneficio riguarda le famiglie i cui figli frequentano Nidi	
	(compresi micro-nidi, nidi aziendali e sezioni primavera) e servizi sperimentali	
	(questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia di	
	età 0-3);	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto della convenzione	
	La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle procedure necessarie	
	per consentire la fruizione del beneficio previsto dalla misura prevista dalla DGR n.	
	796 del 26/05/2025 per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie	
	frequentanti i servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025-	
	2026. In particolare si vuole consentire la riduzione della retta mensile di frequenza	
	alle famiglie con bambini di età da 0 a 3 anni che frequentano Servizio sperimentale	
	0-6 A piedi Liberi di Marano sul Panaro autorizzato al funzionamento;	
	Per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dalla misura regionale, le famiglie	
	dovranno avere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni regionali, cui si rimanda	
	integralmente.	
		2

	1. predisporre e fornire al Servizio il materiale informativo per le famiglie	
	relativo alla misura di abbattimento delle rette prevista dalla DGR 796/2025,	
	2. erogare all' E.T. la quota delle mancate entrate dovute alla riduzione delle	
	rette in 3 (tre) tranches a preventivo, la 1° a settembre 2025, la 2° a gennaio	
	2026 e la 3° aprile 2026 ed in 1 (una) ulteriore tranches a consuntivo nel giugno	
	2026, previa verifica della documentazione presentata e della effettiva spesa	
	sostenuta per l'abbattimento delle rette delle famiglie,	
	3. tenere i rapporti con la Regione per la rendicontazione della misura e	
	provvedere alla predisposizione e all'invio della documentazione richiesta;	
	Art. 5 - Durata della convenzione	
	La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2025/26 (scad. 30 giugno	
	2026);	
	Art. 6 – Inadempienza e risoluzione della Convenzione	
	I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione che del	
	Servizio Educativo, verranno rispettivamente segnalati alla controparte per	
	ricercare insieme il componimento della vertenza.	
	I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza	
	all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel	
	caso in cui rilevassero infrazioni delle norme di legge o regolamentari, fermo	
	restando l'iter sanzionatorio previsto, procederanno chiedendo in forma scritta al	
	soggetto gestore di provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità.	
	In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due	
	contestazioni scritte è facoltà dell'Unione recedere dalla convenzione.	
	Art. 7- Controversie	
	Per tutte controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed esecuzione	
		4

del presente atto è competente il Foro di Modena

Art. 8 - Codice di comportamento dei dipendenti

L'E.T. è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 23.01.2014 così come aggiornato con deliberazione di Giunta n. 23 del 24.02.2022, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente convenzione.

Art. 9 - Spese ed oneri della convenzione

L'E.T. è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. E' a carico del gestore tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

Art 10- Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, si impegnano ad agire secondo i principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,

